



**UNIONE DEI COLLI MARITTIMI PISANI**  
fra i comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima,  
Guardistallo, Montescudaio e Riparbella  
Provincia di Pisa



---

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI VEICOLI**

**(DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE N. 61/2016)**

### **Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. I veicoli di cui l'Unione è proprietaria o comodataria sono utilizzati solo per l'esercizio delle funzioni e dei servizi dell'Unione. Per veicoli si intendono mezzi a motore targati.
2. Alle condizioni sopra indicate i veicoli possono essere utilizzati:
  - dai componenti degli organi politici, dal Segretario e Vicesegretario generale, dai dipendenti dell'Unione, anche posti in comando presso di essa;
  - dai componenti degli organi politici e dai dipendenti dei Comuni membri.
3. Per utilizzo si intende la guida del veicolo.
4. Possono salire sui mezzi, senza guidarli, i soggetti indicati al c. 2 e i collaboratori dell'Unione.

### **Art. 2 – ORGANIZZAZIONE DELL'UTILIZZO**

1. I veicoli destinati ad attività tecniche sono di norma utilizzati solo dai dipendenti assegnati a tali servizi.
2. L'autorizzazione all'uso del veicolo è data: dal Presidente dell'Unione ai componenti degli organi politici, anche comunali, al Segretario generale e al Vice segretario generale; dal Segretario generale ai Responsabili di servizio; dai Responsabili di servizio ai dipendenti. Nei casi residui l'autorizzazione è data dal Responsabile del servizio che ha il compito di gestire il veicolo.
3. L'autorizzazione è scritta e antecedente rispetto all'utilizzo. E' possibile, per motivate esigenze organizzative, un'autorizzazione di carattere generale che specifichi i casi di utilizzo del veicolo.
4. Nei limiti delle autorizzazioni date, l'organizzazione dell'utilizzo spetta al Responsabile di servizio che ha assegnato il veicolo.

### **Art. 3 – CONDIZIONI DI UTILIZZO**

1. L'utilizzo del veicolo è improntato a criteri di stretta inerenza rispetto alle funzioni assegnate e di contenimento dei costi. È vietato ogni utilizzo del veicolo per esigenze personali.
2. Il soggetto autorizzato all'uso del veicolo deve prontamente segnalare ogni anomalia del veicolo, è custode del bene e risponde di ogni danno derivante da colpa grave o dolo, incluse le sanzioni al codice della strada.
3. Sul corretto utilizzo dei veicoli vigila il Responsabile del servizio che ha assegnato il veicolo.

### **Art. 4 – LIBRETTO DI MARCIA**

1. Per ogni veicolo in dotazione è predisposto un registro di marcia, in cui verranno indicati a cura del conducente, che si assume ogni responsabilità circa la correttezza dei dati, i seguenti elementi:
  - a) Data e ora di inizio e fine utilizzo;
  - b) Luogo di destinazione (salvo motivate esigenze di riservatezza)
  - c) Chilometri del contachilometri e inizio e fine dell'utilizzo;
  - d) Rifornimenti eseguiti.

### **Art. 5 – UTILIZZO DEL VEICOLO PROPRIO**

1. I soggetti indicati all'art. 1 possono utilizzare il veicolo proprio solo se, rispetto all'esigenza di raggiungere un luogo in un dato momento per esigenze di servizio, si verificano, congiuntamente:
  - a) Assenza di veicoli dell'Unione.
  - b) Assenza di mezzi di trasporto pubblici o presenza di un tempo eccessivo per raggiungere la sede.
2. Il veicolo deve essere idoneo alla circolazione secondo le disposizioni di legge.
3. L'autorizzazione è data: dal Presidente dell'Unione al Segretario generale e la Vice segretario generale; dal Segretario generale ai Responsabili di servizio; dai Responsabili di servizio ai dipendenti. Nei casi residui l'autorizzazione è data dal Responsabile del servizio che gestisce il veicolo.
4. L'autorizzazione è scritta e antecedente rispetto all'utilizzo. E' possibile, per motivate esigenze organizzative, un'autorizzazione di carattere generale che specifichi i casi di utilizzo del veicolo proprio.

5. La copertura copre soltanto i danni al veicolo non coperti dalla polizza RCA del veicolo stesso, entro il valore commerciale del veicolo.
6. Eventuali sinistri devono essere segnalati immediatamente al Responsabile di servizio che gestisce il veicolo.
7. Per l'utilizzo del veicolo proprio l'utilizzatore ha diritto a ricevere il rimborso della somma derivante da: costo del biglietto dei mezzi di trasporto che coprono la tratta interessata; in assenza di mezzi di trasporto, costo di un biglietto ferroviario per un percorso di analoga lunghezza, con treno regionale; spese di pedaggio autostradale; spese di parcheggio.